



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Francesco Basile

Roma, 9/1/2012

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.1/2012**

Come noto, qualche giorno prima delle festività è stato convertito in legge il D.L. 201 del 6/12/2011, chiamato sugli organi di stampa “Decreto salva Italia” o “Manovra Monti”.

Passiamo in rassegna le principali novità di carattere fiscale contenute nella manovra:

#### **Ace (Aiuto alla crescita economica) (art.1)**

Già dall'esercizio 2011 i soggetti IRES, nonché le imprese individuali, le snc e le sas in contabilità ordinaria, possono dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 3% dell'incremento del capitale proprio, calcolato come differenza tra il valore dello stesso al 31/12/2011 rispetto a quello al 31/12/2010 entrambi al netto dell'utile dell'esercizio relativo. In particolare costituiscono incrementi del capitale proprio i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva (escluse quelle indisponibili, come ad esempio la riserva legale); costituiscono, invece, decrementi del capitale proprio le attribuzioni ai soci (ad esempio per distribuzione di dividendi), gli acquisti di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende o di rami di aziende. Un decreto ministeriale darà le relative indicazioni operative.

#### **Deduzioni IRAP (art.2)**

A partire dal 2012 viene introdotta la totale deducibilità ai fini IRES e IRPEF dell'IRAP pagata sul costo del lavoro al netto delle deduzioni previste dalla normativa IRAP (ricordiamo che attualmente la deduzione è pari al 10% dell'IRAP pagata).

Inoltre, sempre con la stessa decorrenza, la deduzione dall'imponibile IRAP prevista per il recupero del cuneo fiscale, che è pari – come noto – a 4.600 € per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, viene innalzata a 10.600 € per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni. Non è ancora chiaro se la nuova misura varrà soltanto per le assunzioni fatte dal 1°/1/2012 o anche per quelle già in essere alla suddetta data che presentino i requisiti di cui sopra.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

#### **Detrazione IRPEF del 36% per le attività di recupero del patrimonio edilizio (art.4)**

La detrazione di cui sopra diventa strutturale, senza più scadenza; le regole restano pressoché invariate. Tuttavia, in caso di trasferimento dell'immobile su cui sono stati eseguiti interventi agevolati si torna alla vecchia regola, per cui la detrazione passa all'acquirente salvo che le parti pattuiscano che resti al venditore.

Per quanto riguarda la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica essa viene prorogata fino a tutto il 2012; dal 2013 le relative spese potranno beneficiare della detrazione del 36%.

#### **Regime premiale per imprese individuali e lavoratori autonomi (art.10 cc.1 - 13)**

Dal 2013, secondo modalità che verranno fissate con uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, le imprese individuali e i lavoratori autonomi che decideranno di inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria i propri corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e gli acquisti e cessioni non soggetti a fattura potranno godere di una serie di agevolazioni (l'Agenzia delle Entrate predisporrà le liquidazioni IVA, i modelli F-24, la dichiarazione IVA e il modello 770; potranno essere previste anche l'abolizione del visto di conformità necessario a compensare il credito IVA superiore a 15.000 € e dell'obbligo di certificare i corrispettivi). I soggetti di cui sopra dovranno istituire un c/c dedicato all'attività svolta.

Per i soggetti di cui sopra che non siano in contabilità ordinaria è previsto anche l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dall'obbligo di effettuare i versamenti IVA periodici e di versare l'acconto IVA; inoltre le dichiarazioni dei redditi e IRAP potranno essere predisposte dall'Agenzia delle Entrate.

#### **Rateizzazione somme iscritte a ruolo (art.10 cc.13 bis - 13 ter)**

In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente che abbia ottenuto la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (massimo 72 rate) può richiedere – in caso di ulteriore peggioramento della suddetta situazione – di prorogare ulteriormente la rateizzazione, una sola volta, fino ad un massimo di altri 72 mesi. La stessa procedura può essere attuata anche in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive alla prima in relazione a rateizzazioni già concesse e sempre che si sia verificato un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà presa a base per la concessione della prima dilazione.

#### **Rateizzazione avvisi bonari (art.10 cc.13 decies - 13 undecies)**

Viene abolito l'obbligo di prestare fideiussione nel caso in cui si intenda rateizzare un avviso bonario di importo superiore a 50.000 €. Viene precisato che il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'iscrizione a ruolo del debito residuo con le sanzioni in misura piena (30% anziché 10%).

### **Fattura elettronica (art.10 c.13 duodecies)**

Con un decreto del Ministro dell'Economia verrà stabilita la data da cui decorrerà l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione. Tale obbligo era stato previsto già dalla Legge finanziaria 2008 ma finora è rimasto inattuato.

### **Ulteriore sanzione penale tributaria (art.11 c.1)**

Viene introdotta la sanzione penale prevista per la falsità nelle autocertificazioni (di norma reclusione fino a tre anni) nel caso in cui il contribuente, a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza:

- a) esibisce o trasmette atti o documenti falsi;
- b) comunica dati e notizie non rispondenti al vero.

Nella prima ipotesi il reato si verifica in ogni caso, mentre nella seconda la sanzione penale si applica soltanto se si configura uno dei reati previsti dalla legge penale tributaria (D.Lgs. 74/2000).

### **Informazioni finanziarie (art.11 cc.2 - 5)**

Dal 1°/1/2012 tutti gli intermediari finanziari dovranno comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria tutti i movimenti finanziari che abbiano interessato i rapporti in essere presso di loro, con i relativi importi. Questa ingente mole di dati verrà utilizzata del fisco per effettuare i controlli fiscali e anche per selezionare i contribuenti ritenuti a maggior rischio di evasione.

Non è ancora chiaro se i dati che gli intermediari finanziari dovranno inviare possano riguardare anche anni precedenti al 2012 per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento.

### **Reiterazione nel semestre degli accessi presso il contribuente (art.11 c.7)**

Viene eliminato il divieto a carico dell'amministrazione finanziaria di reiterare gli accessi nei confronti del contribuente nello stesso semestre.

### **Recupero importi dei vecchi condoni fiscali 2003 - 2004 (art.11 c.10 bis)**

La manovra di Ferragosto aveva previsto che coloro che hanno aderito ai condoni fiscali del 2003 – 2004 pagando soltanto la prima rata (ricordiamo che il versamento della prima rata era la condizione necessaria per la validità del condono), qualora non avessero saldato gli importi restanti entro il 31/12/2011 sarebbero stati soggetti ad una sanzione pari al 50% dell'importo dovuto ed inoltre entro il 31/12/2012 sarebbero stati assoggettati a controllo per tutti gli anni successivi a quelli condonati per i quali il termine per l'accertamento non fosse ancora scaduto (di norma gli anni dal 2006 in poi). Ora il termine per effettuare i suddetti controlli viene prorogato al 31/12/2013.

### **Ulteriore riduzione del limite di utilizzo del denaro contante (art.12 cc.1 – 1 bis)**

Dal 6/12/2011 il limite oltre il quale è vietato effettuare pagamenti in contanti è sceso da 2.500 € a 1.000 €, entro il 31/3/2012 deve essere ridotto sotto tale soglia anche il saldo dei libretti al

portatore. A chi ha commesso violazioni alle norme di cui sopra nel periodo 6/12/2011 – 31/1/2012 non verranno applicate sanzioni.

E' importante ricordare che la limitazione non riguarda i versamenti e i prelevamenti bancari e postali, anche se in tali ipotesi la banca potrà richiedere spiegazioni sulla provenienza (in caso di versamento) o sulle motivazioni (in caso di prelevamento).

### **Imposta municipale propria - IMU (art.13)**

Dal 2012 l'ICI viene sostituita dall'IMU; la nuova imposta, contrariamente all'ICI, si applicherà anche alla prima casa e relative pertinenze con l'aliquota del 4%, che i Comuni potranno aumentare fino al 6% o ridurre fino al 2%. All'importo dovuto si applicherà una detrazione standard di 200 € per ciascuna unità immobiliare; inoltre si potrà usufruire di una detrazione extra di 50 € per ciascun figlio fino a 26 anni di età che dimori abitualmente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 400 € (che si aggiungeranno ai 200 € della detrazione base). Le pertinenze soggette all'aliquota prima casa potranno essere al massimo una per ciascuna categoria catastale C/2 (cantine), C/6 (box o posto auto) e C/7 (soffitte). Da tener presente, anche, che è stata abrogata la norma che equiparava alle prime case le abitazioni date in uso gratuito a parenti: queste ultime, pertanto, saranno assoggettate all'aliquota ordinaria.

L'aliquota ordinaria dell'IMU sarà pari al 7,6%, che i Comuni potranno aumentare fino al 10,6% o ridurre fino al 4,6 %; inoltre potranno ridurla al 4% sui fabbricati posseduti da soggetti IRES e su quelli locati. Infine i fabbricati agricoli a uso strumentale pagheranno il 2%, riducibile dai Comuni all'1%.

Rispetto all'ICI l'importo da pagare sarà – in linea generale - considerevolmente più alto, non tanto per le aliquote appena viste, quanto per il fatto che sono stati aumentati in maniera consistente i coefficienti di moltiplicazione delle rendite catastali: ricordiamo infatti che la base imponibile del nuovo tributo, analogamente a quanto avveniva per l'ICI, sarà determinata moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i coefficienti stabiliti in funzione della categoria catastale dell'immobile. In particolare, per tutti gli immobili del gruppo A, cioè le abitazioni (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7 il coefficiente è stato fissato a 160 (per l'ICI era 100); per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5 a 140, per la categoria A/10 (uffici) a 80, per la categoria C/1 (negozi) a 55, per il gruppo D a 60 (solo per la categoria D/5, cioè banche e assicurazioni, a 80). Infine per i terreni agricoli il reddito dominicale rivalutato del 25% dovrà essere moltiplicato per 130 (110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali). Come avveniva per l'ICI, anche l'IMU non si applicherà ai fabbricati del gruppo catastale E.

Inoltre è stato anche previsto che tutti i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni dovranno essere iscritti al catasto urbano, con attribuzione, quindi, della rendita catastale, entro il 30/11/2012.

Da tener presente, infine, che l'IMU sostituirà anche l'IRPEF dovuta sul reddito catastale degli immobili non locati da parte delle persone fisiche.

#### **Tributo per raccolta rifiuti e servizi comunali - RES (art.14)**

Dal 2013 entrerà in vigore il nuovo tributo comunale RES, che sostituirà la vecchia tassa rifiuti (TARSU) e incorporerà anche il nuovo tributo sui servizi comunali. La tassa sarà dunque divisa in due parti, da calcolare con criteri diversi, e sarà dovuta da tutti coloro che detengono un immobile a qualsiasi titolo, quindi anche dagli inquilini. La tassa si pagherà sulla superficie dell'immobile calcolata all'80% e sarà differenziata in funzione delle attività svolte, in base ad un regolamento che verrà emanato entro il 31/10/2012. La parte relativa ai servizi comunali consisterà in una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, che i Comuni potranno aumentare fino a 0,40 €/mq.

#### **Tassa sul lusso (art.16)**

A partire dal 2012 il superbollo sulle auto potenti, già introdotto da luglio, viene così modificato: per ciascun KW superiore a 185 (corrispondente a 252 CV) si dovranno pagare 20 € ridotti a 12 € per le auto con più di 5 anni, a 6 € per quelle con più di 10 anni e a 3 € per quelle con più di 15 anni; per le auto con più di 20 anni l'imposta non è dovuta.

L'età dovrà essere calcolata per anno solare, partendo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Viene anche introdotta una tassa di stazionamento, calcolata giorno per giorno, dovuta da tutte le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche; la tassa è differenziata in funzione della lunghezza dello scafo, e sono previste riduzioni in base all'anzianità dell'imbarcazione.

Infine è stata introdotta anche una tassa sugli aeromobili privati, proporzionale al peso massimo al decollo; per gli elicotteri la tassa è dovuta in misura doppia.

#### **Canone RAI (art.17)**

Tutte le imprese, comprese le società, dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dell'abbonamento speciale alla radio o alla televisione, che deve essere stipulato quando i soggetti di cui sopra detengono apparecchi per la ricezione di trasmissioni televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

#### **Aliquote IVA (art.18)**

Dal 1°/10/2012 le aliquote IVA del 10% e del 21% subiranno un aumento di 2 punti percentuali, a meno che non vengano approvati i tagli alle varie agevolazioni fiscali esistenti. Dal 1°/1/2014 è previsto un ulteriore aumento dello 0,5%.

#### **Bollo su c/c bancari e depositi titoli (art.19 cc.1 - 5)**

Dal 2012 viene introdotta un'imposta fissa annuale di 34,20 € sugli estratti conto bancari e postali e sui rendiconti dei libretti a risparmio. Se il titolare del conto è una persona fisica e il valore medio della giacenza non supera i 5.000 € l'imposta non è dovuta; viceversa, se il titolare del conto è un soggetto diverso da persona fisica l'importo annuale è pari a 100 €

Per quanto riguarda gli investimenti finanziari è dovuta un'imposta dell'1% annuo calcolato sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Per l'anno 2012 l'imposta annua non può essere inferiore a 34,20 € o superiore a 1.200 € Dal 2013 l'aliquota viene elevata all'1,5% e non è più previsto un limite massimo.

### **Imposta di bollo speciale su attività finanziarie "scudate" (art.19 cc.6 - 12)**

Le attività finanziarie che hanno formato oggetto degli scudi fiscali vengono assoggettate ad un'imposta di bollo speciale nella misura del 4% annuo, elevata al 10% per l'anno 2012 ed al 13,5% per il 2013. Gli intermediari finanziari dovranno trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato lo scudo o ricevere la relativa provvista dal contribuente, effettuando il relativo versamento entro il 16/2 di ogni anno con riferimento al valore delle **attività ancora segretate al 31/12 dell'anno precedente** (per il 2012 si fa riferimento alla data del 6/12/2011). Nel caso in cui gli intermediari non siano in grado di effettuare il versamento di cui sopra dovranno segnalare il nominativo del contribuente all'Agenzia delle Entrate, che procederà all'iscrizione a ruolo.

Inoltre per le **attività finanziarie "scudate" che al 6/12/2011 sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione** è dovuta, solo per il 2012, un'imposta straordinaria pari al 10% che l'intermediario finanziario dovrà versare entro il 16/2/2012.

Stante la complessità della materia sarà necessario attendere le istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **Imposta patrimoniale sugli immobili all'estero (art.19 cc.13 - 17)**

A decorrere dal 2011 le persone fisiche residenti in Italia, proprietarie o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero, devono versare un'imposta pari al 7,6% del valore degli immobili stessi, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso si è protratto. Dall'imposta dovuta è possibile detrarre un credito d'imposta pari alla patrimoniale eventualmente versata nello Stato in cui l'immobile si trova.

### **Imposta patrimoniale su attività finanziarie detenute all'estero (art.19 cc.18 - 22)**

A decorrere dal 2011 le persone fisiche residenti in Italia devono versare un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero in proporzione alla quota ed al periodo di detenzione; il valore su cui si applica l'imposta è costituito dal valore di mercato o, in mancanza, dal valore

nominale. L'aliquota dell'imposta è pari all'1‰ annuo per il 2011 e il 2012 ed all'1,5‰ a partire dal 2013. Dall'imposta dovuta è possibile detrarre un credito d'imposta pari alla patrimoniale eventualmente versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

#### **Addizionale regionale IRPEF (art.28 cc.1 - 6)**

Già dal 2011 l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF aumenta dallo 0,9% all'1,23%. Ricordiamo che ciascuna Regione può aumentare l'aliquota fino a un massimo di un ulteriore 0,50% e che le Regioni in grave disavanzo nel settore sanitario possono effettuare un ulteriore aumento fino a un massimo dello 0,30%.

\* \* \*

Ricordiamo ora alcuni adempimenti di prossima scadenza e altre novità recenti:

#### **Nuovo elenco clienti/fornitori (spesometro)**

La scadenza dell'invio telematico dello spesometro relativo all'anno 2010 è stata nuovamente prorogata, date le numerose difficoltà incontrate dai contribuenti e dalle case di software: il nuovo termine è fissato al 31/1/2012. Ricordiamo anche che la scadenza dello spesometro relativo all'anno 2011 resta fissata al 30/4/2012: quest'ultimo riguarderà tutte le operazioni di importo imponibile superiore a 3.000 € (3.600 € per le operazioni non documentate da fattura), mentre per il 2010 – come detto più volte – il limite era di 25.000 € sempre di imponibile.

#### **Beni concessi in godimento dalle imprese a soci o familiari**

Per comodità riportiamo quanto già indicato nel nostro bollettino informativo n.11/2011 in relazione alla comunicazione riguardante i beni concessi in godimento dalle imprese ai propri soci o ai familiari degli stessi.

*Come ricordato nel nostro bollettino informativo n.9/2011, a partire dal 2012 costituirà reddito tassabile la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pagato per la concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci o ai loro familiari: la suddetta differenza, quindi, concorrerà alla determinazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore. Inoltre, i costi relativi ai suddetti beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai loro familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non saranno ammessi in deduzione.*

*L'impresa, ovvero il socio o il familiare dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.*

*Con un provvedimento del 16/11/2011 l'Agenzia delle Entrate ha fissato il contenuto della comunicazione di cui sopra, **che dovrà essere trasmessa entro il prossimo 31/3/2012.***

*In particolare dovranno essere indicati analiticamente i beni concessi in godimento a soci, familiari di questi e a soci o familiari di altre società del gruppo.*

*I beni vengono suddivisi in 6 categorie: autovetture, veicoli diversi, imbarcazioni da diporto, aerei, immobili e altri beni (solo per quest'ultima categoria è possibile non indicare i beni di valore inferiore a 3.000 €); inoltre devono essere indicati anche l'eventuale canone previsto per l'uso e il relativo valore di mercato, nonché il periodo di godimento.*

*Infine devono essere indicati anche i finanziamenti fatti dai soci alle società concedenti, a prescindere dal fatto che siano gli stessi oppure altri soggetti ad usufruire dei beni della società, mentre sembrerebbe che non debbano essere interessate alla comunicazione le società che hanno ricevuto finanziamenti dai soci ma non hanno concesso beni in godimento ad alcun componente la compagine sociale o suo familiare.*

Non sono ancora state emanate istruzioni ufficiali al riguardo, però potrebbe essere opportuno cominciare a raccogliere la documentazione relativa ai beni stessi, considerando che – come detto sopra – la scadenza dell'adempimento è fissata per il 31/3/2012.

### **Tasso di interesse legale**

A partire dal 1°/1/2012 il tasso di interesse legale passa dall'1,5% al 2,5% e ciò, tra le altre cose, comporterà un aumento del costo del ravvedimento operoso: ricordiamo, infatti, che per usufruire dello stesso, occorre versare l'imposta a suo tempo non versata, la sanzione in misura ridotta e gli interessi legali.

### **Nuovo regime dei minimi**

Come già ricordato nel nostro bollettino informativo n.7/2011, dal 1°/1/2012 viene introdotto il nuovo regime dei minimi, riservato alle persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che hanno già intrapreso l'attività dopo il 31/12/2007.

Il nuovo regime si applica nell'anno di inizio dell'attività e nei quattro anni successivi; tuttavia, se il contribuente ha meno di 35 anni potrà usufruire del regime agevolato fino all'anno di compimento del 35° anno di età, e quindi anche per molti anni in più rispetto ai cinque normalmente previsti.

Sono ammessi al nuovo regime i contribuenti che:

a) nel 2011:

1. hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 €
2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o co.co.pro. né hanno erogato somme ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

- b) nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 €
- c) non si avvalgono di regimi IVA speciali;
- d) sono soggetti residenti;
- e) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- f) non fanno parte di società di persone o associazioni professionali.

Oltre a questi requisiti, già richiesti dal precedente regime dei minimi, occorre anche che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività di impresa, arte o professione;
- b) l'attività da esercitare non deve costituire in nessun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Poiché nel nuovo regime l'imposta sostitutiva scende dal 20% al 5%, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 22/12/2011, ha stabilito che le relative prestazioni non saranno soggette a ritenuta d'acconto: pertanto le fatture dei contribuenti minimi emesse a partire dal 1°/1/2012 non evidenzieranno né IVA né ritenuta d'acconto, e dovranno contenere una dicitura del tipo: *“prestazione ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata dall'articolo 27, d.l. 98/2011, non soggetta ad IVA né a ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.185820 del 22/12/2011”*.

Lo stesso provvedimento ha anche disposto che il contribuente minimo rilasci al committente un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme fatturate afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Per tutti coloro che già si avvalgono dell'attuale regime dei minimi e che non rispettano i nuovi requisiti, dal 2012 si applicherà la tassazione IRPEF ordinaria e le loro prestazioni dovranno essere assoggettate all'IVA ordinaria, da versare in unica soluzione entro il termine di versamento dell'IVA annuale; rimarranno in vigore le semplificazioni contabili e l'esclusione dall'Irap, ma non quella dagli studi di settore (o dai parametri). Inoltre i suddetti contribuenti saranno soggetti all'obbligo di compilare lo spesometro, gli elenchi intrastat e quelli per le operazioni con soggetti *black list*.

### **Società di comodo**

Nel nostro bollettino informativo n.9/2011 abbiamo ricordato che dall'esercizio 2012 bisognerà fare i conti con una nuova ipotesi di società di comodo: infatti vengono considerate tali, con tutte le conseguenze relative (imponibile IRES e IRAP determinato in maniera presuntiva, impossibilità di

chiedere a rimborso, compensare o cedere il credito IVA) le società che dichiarano perdite fiscali per tre esercizi consecutivi, oppure che in due esercizi dichiarano una perdita fiscale e in un altro un reddito inferiore a quello calcolato per le società di comodo, ferme restando tutte le cause di esclusione attualmente vigenti; il primo triennio da prendere a riferimento sarà 2009 – 2010 – 2011. Inoltre l'aliquota IRES applicabile alle società di comodo è stata maggiorata di 10,5 punti percentuali, per cui le suddette società – sempre dal 2012 - scontreranno l'IRES al 38%.

**Per le società per cui si verificano le condizioni di cui sopra, quindi, sarà opportuno cominciare già da ora a valutare la possibilità di predisporre l'eventuale istanza di interpello da presentare all'Agenzia delle Entrate per richiedere la disapplicazione della suddetta normativa.**